



**OGGETTO:** *Provvedimenti limitativi dell'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria - Stagione invernale 2023-2024 - ORDINANZA*

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce obiettivi di qualità dell'aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente e specifica, inoltre, le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme;
- la suddetta Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui è stabilito gli articoli 9, 10 e 13 l'obbligo per le Regioni di adottare piani per la qualità dell'aria;

**VISTO** il "Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)", approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17/12/2013;

**VISTO** l'atto amministrativo "Aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria" (PRQA)", approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 286 del 20/12/2022, in cui:

- la Zona IT1008 (Conca Ternana), che comprende parte del territorio del Comune di Terni e parte del territorio del Comune di Narni, è individuata come "Area di superamento con priorità di intervento" dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e del valore obiettivo per il Benzo(a)pirene;
- si evidenzia che per PM10, PM(2,5) e Benzo(a)pirene nel Comune di Terni le emissioni sono dovute prevalentemente agli impianti di combustione residenziali (70-80%), e che per la maggior parte sono riconducibili alle emissioni di sistemi di combustione delle biomasse legnose a basso rendimento come stufe a legna e caminetti tradizionali;
- è sottolineato che nella Conca ternana il contenuto nelle polveri del Benzo(a)pirene (sostanza cancerogena) nel periodo invernale è di 26,3 volte rispetto al periodo estivo, quando non c'è la combustione delle biomasse;

- viene individuata, tra le misure che il Piano adotta per il raggiungimento degli obiettivi di rispetto dei parametri di qualità dell'aria, la misura Tecnica di base la “DOT01 – Limitazioni all’uso di caminetti e stufe tradizionali nella Conca Ternana”, che prevede l’adozione da parte dei Sindaci di Terni e Narni, del divieto, nella porzione del territorio posto ad una quota inferiore ai 300 m, di utilizzare dal lunedì al venerdì h24 generatori di calore alimentati a biomassa per il riscaldamento domestico in funzione della certificazione prevista dal D.M. n. 186 del 7 novembre 2017;
- viene individuata inoltre la Misura Tecnica di Base, “DOT03 Utilizzo di Pellet certificato” che stabilisce che, a far data da un anno dall’approvazione del Piano, all’interno della “Conca Ternana”, nelle porzioni di territorio poste ad una quota inferiore ai 300 m s.l.m., i generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, potranno essere alimentati esclusivamente con pellet che, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

**RILEVATO** che, in base ai dati forniti da ARPA Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, dal 1° novembre al 31 marzo è tipicamente il periodo dell'anno in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM10, ma che i dati peggiori si misurano nelle giornate in cui le condizioni meteorologiche impediscono la dispersione degli inquinanti nei bassi strati atmosferici per il fenomeno dell’inversione termica;

**CONSIDERATO** che:

- il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM10 è fissato dalla legge in 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte per anno civile, e che dal 2011 al 2022 tale limite è stato superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio per più di 35 volte;
- alla data del 1° ottobre 2023 è già stato superato per 24 giorni il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> per il parametro PM10 nella stazione Borgo Rivo, ed è presumibile che potrà essere superato, prima del termine dell’anno solare, il valore limite di 35 superamenti stabilito dalla vigente normativa;
- che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;
- che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale è stata avviata una procedura d’infrazione presso la Commissione Europea che si è conclusa in data 10/11/2020 con la condanna da parte della Corte di Giustizia;

**RITENUTO** di dover intervenire in materia di tutela della qualità dell’aria con misure volte a contenere le emissioni derivanti dalla combustione delle biomasse nel settore civile, prevedendo limitazioni specifiche;

**VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la L. n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;

## **ORDINA**

1. **A partire dal 3 novembre 2023 e fino al 31 marzo 2024, nei giorni dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, nelle zone del territorio comunale la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 (trecento) metri sul livello del mare, il divieto di utilizzo di**

apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto delle prestazioni emissive minime corrispondenti a quelle della Classe di qualità “2 stelle” come definita dal Decreto 7 novembre 2017, n. 186, di seguito specificate:

TIPO DI APPARECCHIO	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	η (%)
Camini aperti	75	150	200	2000	75
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO <sub>x</sub> = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento					

I valori delle prestazioni emissive dell'apparecchio sono, di norma, precisati nel libretto di istruzioni; in mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per “biomassa legnosa” deve intendersi ciò che viene definito dalla Parte II Sezione 4 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, nonché dalla specifica tecnica UNI CEN/TS 14588/05:

- Pellet di biocombustibile: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm, e con estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura.
- Legna da ardere: legno combustibile tagliato o spaccato pronto per il focolare, e utilizzato negli apparecchi domestici che bruciano il legno come stufe, termocaminetti e sistemi di riscaldamento centralizzato.
- Cippato di legno: biomassa legnosa frantumata in piccole particelle con forma sub-rettangolare con una lunghezza tipica da 5 mm a 50 mm e con un basso spessore rispetto alle altre dimensioni, prodotta dal trattamento meccanico con attrezzi taglienti.

2. Il divieto di cui punto 1 non trova applicazione:

- a) nel caso in cui all'interno delle unità abitative non siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (ad es. metano);
- b) nelle zone comunali poste ad una quota superiore a 300 (trecento) metri s.l.m., individuato nella planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto;
- c) per le apparecchiature al servizio di edifici o unità immobiliari ad uso non residenziale;
- d) nei giorni festivi.

3. **A partire dal 3 novembre 2023 e fino al 31 marzo 2024** in tutto il territorio della Conca Ternana posto ad una quota inferiore ai 300 m s.l.m. è stabilito l'obbligo di utilizzare nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare per almeno 1 anno dall'acquisto la pertinente documentazione che dimostri le specifiche del pellet utilizzato.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari ad € 160,00.

#### **RAMMENTA**

che la combustione di qualunque tipo di rifiuto negli apparecchi per il riscaldamento domestico, così come all'aperto, rappresenta uno smaltimento illecito, ed è sempre vietato, e costituisce reato ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/06 punibile con la reclusione da due a cinque anni.

#### **DISPONE, altresì**

1. di portare la presente ordinanza a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito [www.comune.terni.it](http://www.comune.terni.it);
2. di trasmettere il presente provvedimento, tra gli altri, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" - Gruppo di Terni, ai Comandi della Polizia Locale della Provincia e del Comune di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.*

**IL SINDACO**

*Stefano Bandecchi*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005